



Roma, 29 agosto 2025

Spettabile
Unità di informazione
finanziaria per l'Italia
Servizio Analisi e Rapporti
Istituzionali
Largo Bastia 35
00181 Roma

Prot. N. 62/25

Inviata all'indirizzo uif@pec.bancaditalia.it

Oggetto: osservazioni in merito al documento di consultazione relativo alle nuove "Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette".

Assogestioni intende innanzitutto ringraziare l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), per aver offerto la possibilità di inviare osservazioni e suggerimenti sulla bozza di Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS).

Da un punto di vista generale, si accoglie con favore la scelta di guidare i destinatari nella rilevazione e rappresentazione delle operazioni sospette attraverso principi generali che, nel richiamare l'attenzione sulle regole di base della collaborazione attiva, consentono comunque di garantire sufficiente spazio per un'applicazione flessibile e proporzionale.

Si apprezza, poi, l'efficace operazione di semplificazione che ha portato alla predisposizione di indicazioni sintetiche e chiare, relative all'intero processo che caratterizza le SOS, dall'individuazione delle anomalie fino al flusso di ritorno della UIF.

Al fine di contribuire alla definizione delle Istruzioni, si riportano di seguito le principali considerazioni e proposte dell'Associazione.

1. Parte Prima - Principi e regole della collaborazione attiva

1.1. Definizione di Responsabile SOS

Nella Sezione III è proposta una definizione di "responsabile SOS", inteso come il *"soggetto che sulla base delle presenti istruzioni è responsabile dell'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette"*.

Non è chiaro se tale definizione riguardi le Istruzioni nella loro interezza o se sia relativa soltanto alla Parte Seconda, nella quale sono definiti gli adempimenti organizzativi per i destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore.



In tal caso, si propone di specificare l'ambito di riferimento della definizione.

Qualora, invece, la definizione riguardi tutte le Istruzioni, si chiede di valutarne una revisione, soprattutto nella parte in cui si attribuisce in modo diretto, al responsabile SOS, il compito di "individuare" le operazioni sospette.

Al riguardo, nel caso in cui sia ritenuta effettivamente necessaria la presenza di una definizione, si propone di effettuare un generico rinvio alle disposizioni che regolano la figura del responsabile SOS contenute nel d.lgs. 231/2007 e nelle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione interna del 26 marzo 2019.

1.2. Informazioni a disposizione

L'Associazione esprime apprezzamento per la scelta di aver introdotto, nelle Istruzioni in consultazione, una definizione di "informazioni a disposizione", ovvero, *"i dati e le informazioni raccolti sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione nonché gli ulteriori elementi informativi disponibili in virtù dell'attività svolta, anche presenti presso altre funzioni aziendali o presso le proprie reti distributive"*.

Tale definizione e l'impiego che ne viene fatto nelle Istruzioni, suggerisce ai destinatari di utilizzare tutto il patrimonio informativo al quale è possibile avere accesso, soprattutto al fine di individuare eventuali anomalie.

Per destinatari come le Società di gestione del risparmio (Sgr), in considerazione delle caratteristiche della propria operatività e delle modalità con le quali sono offerti i prodotti alla clientela *retail*, l'indicazione di utilizzare tutti gli elementi informativi disponibili, anche presso le proprie reti distributive, rappresenta un aspetto di primaria importanza.

Al riguardo, appare opportuno ricordare che la trasmissione delle informazioni dai collocatori terzi alle Sgr avviene nell'ambito di quanto stabilito dalla normativa vigente in relazione all'esecuzione da parte di terzi e da quanto previsto nelle convenzioni di collocamento. Pertanto, potrebbero sussistere delle differenze tra le informazioni a disposizione delle Sgr e quelle acquisite dal collocatore, soprattutto nel caso in cui non appartengano al medesimo gruppo.

1.3. Conservazione delle informazioni e delle valutazioni svolte

Nella Parte Prima, Sezione I delle Istruzioni è stabilito che i destinatari devono essere sempre in grado di dimostrare di aver svolto un processo valutativo, a partire dall'individuazione delle anomalie fino all'eventuale invio della segnalazione di operazione sospetta. A tal fine, le Istruzioni richiedono di *"conservare traccia delle valutazioni svolte"*.



Tuttavia, le Istruzioni non precisano per quanto tempo i destinatari siano tenuti a conservare i dati e le informazioni utilizzati per l'eventuale invio di una SOS e le relative valutazioni effettuate.

L'assenza di un riferimento esplicito in merito al periodo di conservazione ha dato luogo a diverse interpretazioni da parte dei destinatari. In particolare, non è chiaro se possa essere applicato, anche per questi casi, il termine dei dieci anni stabilito dalla Banca d'Italia nelle Disposizioni del marzo 2020 in materia di conservazione⁽¹⁾ o se, invece, debba essere preso a riferimento un differente e inferiore periodo di conservazione, allo scadere del quale i destinatari possano eliminare le informazioni raccolte e utilizzate.

Si propone, pertanto, di stabilire nelle Istruzioni quale debba essere il termine per la conservazione di dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del processo valutativo indicato nella citata Sezione I, tenuto conto anche della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

1.4. Condivisione delle informazioni

La Parte Prima, Sezione II delle Istruzioni riserva particolare importanza al tema della condivisione delle informazioni.

In particolare, sono segnalate le possibilità offerte dai partenariati per la condivisione delle informazioni, attraverso i quali sarà possibile sviluppare strumenti che potranno agevolare l'individuazione delle anomalie.

Nonostante la disciplina sui partenariati, come indicato anche nelle Istruzioni, è contenuta nel nuovo regolamento europeo antiriciclaggio che sarà applicabile dal 10 luglio 2027, si apprezza la scelta di introdurre già da ora un riferimento a tale istituto.

È, poi, previsto che i destinatari, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, possano condividere tra loro le anomalie individuate in relazione a una o più operazioni.

Tuttavia, non è chiaro se le indicazioni contenute nelle Istruzioni siano relative alla previsione di cui all'articolo 39, comma 5 del d.lgs. 231/2007. Sarebbe, quindi, auspicabile poter avere maggiori precisazioni in merito alle possibilità previste dalle Istruzioni sulla condivisione delle anomalie.

¹ Disposizioni della Banca d'Italia per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 24 marzo 2020.



1.5. Sospensione delle operazioni sospette

Nella Sezione VII della Parte Prima delle Istruzioni è disciplinata la sospensione, da parte della UIF, di una o più operazioni sospette.

Al riguardo, si coglie l'occasione per richiedere, ove possibile, maggiori indicazioni in merito al caso in cui la richiesta di sospensione sia inviata da un destinatario alla UIF.

In particolare, pur comprendendo la complessità della procedura di valutazione in merito alla presenza o meno delle condizioni per l'esercizio del potere di sospensione, si suggerisce di inserire un termine entro il quale la UIF sia tenuta a trasmettere l'eventuale decreto di sospensione al destinatario.

Nonostante le Istruzioni precisino già che la UIF assicura la tempestiva comunicazione dell'esito delle valutazioni svolte, al fine di consentire al destinatario di poter gestire al meglio il rapporto con il cliente, sarebbe auspicabile poter far affidamento su un termine espresso per la ricezione del decreto di sospensione.

1.6. PEC per le comunicazioni

La Parte Prima, Sezione VII, stabilisce che le comunicazioni relative agli esiti delle segnalazioni e alle schede di feedback sono inviate tramite posta elettronica certificata alla casella PEC fornita dal destinatario. Nella nota 14 è, poi, specificato che le comunicazioni sono altresì pubblicate sul portale Infostat-UIF, nella sezione "Visualizza Messaggi", previa notifica via e-mail al responsabile SOS.

Nonostante nelle comunicazioni della UIF relative alle segnalazioni non siano presenti dati relativi ai soggetti segnalati, si fa presente che, in alcuni casi, l'indirizzo PEC comunicato alla UIF riguarda una casella alla quale hanno accesso più soggetti. Si tratta, infatti, di uno strumento aziendale condiviso e utilizzato da più funzioni interne.

Al fine di agevolare i destinatari nella loro organizzazione interna, sarebbe auspicabile che le Istruzioni fornissero maggiori indicazioni in merito alle caratteristiche che dovrebbe avere l'indirizzo fornito dal destinatario e, in particolare, se debba essere una PEC utilizzata esclusivamente per ricevere comunicazione dalla UIF o se, invece, possa essere utilizzata una casella accessibile da più funzioni.

1.7. Frequenze delle comunicazioni sugli esiti

Nella Sezione VIII della Parte Prima è precisato che la UIF comunica gli esiti delle segnalazioni con cadenza "almeno semestrale".

Al riguardo si osserva che, con la Comunicazione della UIF del 24 ottobre 2024, la frequenza della trasmissione degli esiti è passata da semestrale a trimestrale. Si chiede, pertanto, di chiarire quale sarà la periodicità delle comunicazioni.



1.8. Soggetti segnalati e classificazione del rischio

La Parte Prima, Sezione VIII, relativa al flusso di ritorno della UIF, chiarisce che *“Le indicazioni fornite dall’Unità non implicano giudizi sul livello di rischiosità dei soggetti e delle relazioni in essere con i clienti; tali elementi, infatti, ricadono nell’ambito delle autonome valutazioni di ciascun destinatario”*.

Alla luce di tale chiarimento, si chiede conferma che l’inserimento di un soggetto in una segnalazione di operazione sospetta (SOS) non comporti automaticamente l’obbligo di attribuire una classificazione ad alto rischio, restando tale valutazione nella piena responsabilità del destinatario.

Qualora, invece, si ritenesse necessario attribuire a tutti i soggetti segnalati un livello di rischio elevato, si ritiene opportuno ricevere ulteriori indicazioni al fine di garantire un approccio quanto più possibile omogeneo nella gestione della clientela, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:

- per quanto tempo il soggetto segnalato debba essere mantenuto nella classificazione ad alto rischio a seguito dell’invio della SOS;
- la rilevanza della segnalazione ai fini della classificazione del rischio nei casi in cui, a seguito delle valutazioni effettuate dalla UIF, le operazioni non siano state ritenute significative;
- la possibilità di rivedere la classificazione del rischio qualora, successivamente all’invio della SOS – anche sulla base di informazioni pubblicamente disponibili – emerga l’insussistenza degli elementi oggettivi o soggettivi che avevano originato la segnalazione.

1.9. Comunicazioni e schede di feedback

Come chiarito nella Premessa, tra gli obiettivi delle Istruzioni vi è anche quello di accrescere la qualità delle segnalazioni di operazioni sospette.

In tale contesto, il flusso di ritorno della UIF rappresenta uno strumento essenziale per i destinatari, in quanto consente di comprendere sia gli elementi positivi sia le eventuali criticità riscontrate, contribuendo così al rafforzamento della collaborazione attiva.

Si auspica, pertanto, un ampliamento della platea dei destinatari delle comunicazioni sugli esiti delle segnalazioni e delle schede di feedback, al fine di estendere la portata informativa delle valutazioni della UIF ad un numero maggiore di Sgr e di altri intermediari finanziari.

Con riferimento specifico alle comunicazioni sugli esiti, sarebbe utile che le Istruzioni fornissero indicazioni puntuali circa le modalità di trasmissione nell’ambito dei gruppi.



In particolare, si chiede di chiarire se, in presenza di un modello organizzativo non accentrato e nel caso in cui, sia la Capogruppo sia un'altra entità del gruppo, abbiano trasmesso una segnalazione riguardante lo stesso soggetto, la comunicazione sugli esiti venga indirizzata unicamente alla Capogruppo o anche alla singola entità segnalante.

Sempre con riferimento ai gruppi, si propone di valutare l'invio, su base periodica, di una comunicazione sugli esiti alla Capogruppo, al fine di consentire a quest'ultima di poter svolgere adeguatamente il proprio ruolo di coordinamento, anche nel caso di modello non accentrato.

L'invio periodico delle comunicazioni e delle schede di feedback alla Capogruppo contribuirebbe a fornire una visione aggregata e coerente delle valutazioni espresse dalla UIF, permettendo di individuare eventuali criticità o incoerenze tra le segnalazioni effettuate dalle diverse entità del gruppo, in particolare in relazione a operazioni aventi caratteristiche simili o identiche.

Si chiedono, poi, maggiori chiarimenti in merito ai criteri adottati dalla UIF per individuare i destinatari delle schede di feedback, al fine di comprendere se la selezione avvenga sulla base di una valutazione settoriale (ad esempio, le schede sono inviate alle SGR che hanno trasmesso il maggior numero di SOS all'interno del comparto) o se venga effettuata considerando in modo trasversale l'insieme dei soggetti segnalanti, a prescindere dal settore di appartenenza.

Si ritiene utile richiamare, infine, l'attenzione sul valore delle "Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" pubblicate nei Quaderni della UIF, che costituiscono uno strumento importante per rafforzare le conoscenze e le competenze delle funzioni operative.

In quest'ottica, sarebbe auspicabile una pubblicazione periodica di casistiche riferite alle diverse tipologie di intermediari bancari e finanziari che, ove possibile, tenga conto anche delle specificità operative all'interno di uno stesso settore (ad esempio, SGR che gestiscono fondi mobiliari rispetto a quelle che gestiscono fondi immobiliari).

2. Parte Terza – Portale INFOSTAT-UIF e segnalazione

2.1. Schema e contenuto della segnalazione

Si coglie l'occasione per suggerire di agevolare l'attività dei destinatari ampliando il numero dei caratteri a disposizione nel campo relativo alle motivazioni della segnalazione e inserendo la possibilità di utilizzare simboli o altri caratteri speciali.

Inoltre, si suggerisce di apportare delle semplificazioni nelle modalità di collegamento tra i soggetti inseriti nella segnalazione.



2.2. Soggetti- parte strutturata

Nella Parte Terza, Sezione II, B.1. Soggetti, è stabilito che *“Deve esservi corrispondenza tra i soggetti per i quali sono riportati dati strutturati e quelli menzionati nella parte descrittiva della segnalazione affinché quest’ultima non contenga soggetti per i quali i predetti dati risultino mancanti. In particolare, al fine della corretta rappresentazione dell’operatività segnalata devono essere strutturati tutti i soggetti coinvolti in quest’ultima, anche se privi di un ruolo formale, inconsapevoli o danneggiati dalla medesima operatività”*.

Al riguardo, appare opportuno richiamare l’attenzione della UIF sulle possibili criticità relative alla richiesta di assicurare sempre una corrispondenza tra i dati contenuti nella parte strutturata e quelli menzionati nella parte descrittiva.

In particolare, le Sgr che, come noto, fanno affidamento principalmente sulle informazioni messe a disposizione da terzi, potrebbero non essere in possesso di tutti i dati richiesti nella parte strutturata.

Pertanto, in alcuni casi, potrebbe essere difficile raggiungere una corrispondenza tra la parte descrittiva e quella strutturata.

3. Disposizioni finali

Al fine di consentire ai destinatari di apportare le dovute modifiche alle procedure e ai sistemi, si auspica che sia concesso un congruo periodo di tempo per l’adeguamento alle nuove Istruzioni, non inferiore a dodici mesi.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale